

Ancona 26 maggio 2021

ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
Cod. Amministrazione: orge_mar
Cod. Registro: OUT
Prot.N. 0000633 del 26/05/2021

Agli iscritti all'ORG Marche

e p.c. USR Marche
regione.marche.usr@emarche.it

USR Marche sede di Ancona
usr.an@regione.marche.it

USR Marche sede di Macerata
usr.mc@regione.marche.it

USR Marche sede di Ascoli Piceno
usr.ap@regione.marche.it

OGGETTO: Circolare Relazione Geotecnica – Relazione Sismica – Risposta Sismica Locale

Lo scrivente Ordine Regionale dei Geologi della Marche è venuto a conoscenza della circolare diramata dalla Federazione degli Ingegneri delle Marche con nota prot. n. 127/2021 del 07/05/2021, avente lo scopo, tra l'altro, di chiarire aspetti relativi ad alcune prestazioni di competenza professionale "concorrente". A tale iniziativa risultano esserne conseguite ulteriori da parte di alcuni Ordini facenti parte della richiamata Federazione.

Fermo restando che il citato atto di indirizzo può esplicare effetti esclusivamente nei confronti degli Ordini degli Ingegneri aderenti alla Federazione regionale e, al più, dei relativi iscritti, lo scrivente Ordine dei Geologi delle Marche si vede costretto, con la presente circolare, a chiarire gli aspetti relativi ad alcune prestazioni di competenza professionale "concorrente", che, come si legge nel citato atto di indirizzo, è «*intesa come legittima facoltà di svolgere un certo tipo di prestazione professionale, assumendosene le relative responsabilità secondo quanto previsto dalla legge*».

Come ben chiarito dalla Circolare del C.S.LL.PP. 21/01/2019, n. 7, le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni «*sono da ritenersi coordinate con ed integrate da tutte le vigenti disposizioni primarie e secondarie disciplinanti il settore delle costruzioni, ivi incluse quelle che disciplinano la loro progettazione nonché le relative competenze professionali*».

Ciò in quanto le previsioni delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni non hanno e non possono avere, in alcun modo, lo scopo di normare le competenze dei professionisti tecnici, che sono stabilite da disposizioni di rango legislativo e regolamentare superiore.

Al fine di determinare le competenze del geologo nella redazione degli elaborati professionali di cui in oggetto, occorre fare riferimento all'art. 3 della legge 112/1963 e all'art. 41 del DPR 328/2001,

da cui si evince che:

- a) la relazione geologica è di competenza professionale esclusiva del geologo iscritto all'albo;
- b) la relazione geotecnica, così come la caratterizzazione e le indagini della stessa natura, è di competenza professionale concorrente o, al più, ripartita del geologo e dell'ingegnere civile ed ambientale iscritto al relativo albo;
- c) la relazione sismica e la risposta sismica locale sono di competenza professionale concorrente del geologo e dell'ingegnere civile ed ambientale iscritto al relativo albo.

Tutto quanto sopra è stato più volte ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza amministrativa e non può, nel rispetto dei basilari principi del nostro ordinamento giuridico, essere superato da previsioni delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni relative alla responsabilità tecnica, appunto, inerente gli elaborati progettuali. In particolare, che le competenze del geologo, sia in materia geologica che geotecnica non possano subire alcuna restrizione a causa dell'applicazione del DM 14 gennaio 2008 (aggiornato dal DM 17 gennaio 2018), lo ha statuito anche la sentenza del TAR Lazio n. 5231/2009.

D'altra parte, fermo restando quanto normato in merito alla competenza del geologo dalla richiamata normativa professionale, con specifico riferimento al richiamo effettuato dal paragrafo 6.2.2. delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (già, peraltro, presente anche nel precedente paragrafo 6.2.2. comma 5 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008) alla figura del progettista, si deve innanzitutto rilevare come tale figura non può e non deve essere esclusivamente e sistematicamente identificata, secondo una interpretazione letterale e restrittiva della norma, con un'unica persona fisica. **Il geologo è compreso tra i vari specialisti che concorrono a redigere gli elaborati progettuali ed è progettista per le indagini geotecniche e per la definizione del modello geotecnico nell'ambito della specifica relazione che è legittimato a redigere, fatte salve le esclusive competenze in materia geologica. Allo stesso modo il geologo è progettista per la definizione del modello sismico, nell'ambito della specifica relazione e per la risposta sismica locale.**

Nella certezza di aver riportato ogni chiarimento rispetto alla figura del geologo nell'ambito dell'ordinamento professionale, si coglie l'occasione per rammentare quanto segue sotto il profilo più concreto.

Le attività conseguenti al sisma del 2016 (microzonazione sismica di livello 3 nelle aree del cratere, risposta sismica locale, attività di ricostruzione...) hanno consentito un'ulteriore ed importante crescita professionale di tutti i colleghi ed in particolare dei geologi della Regione

Marche, essendo finalmente chiaro a tutti che la ricostruzione non può più prescindere dallo studio scrupoloso dei cosiddetti “effetti di sito”, per il quale ci siamo ormai resi indispensabili.

Sulla base di tale consapevolezza, con particolare riferimento alle “prestazioni concorrenti” (relazione di indagine geotecnica, di indagine idraulica, di indagine sismica e di risposta sismica locale), invitiamo tutti i colleghi che operano nella ricostruzione privata, ad iniziare l’attività professionale **SOLO A SEGUITO** di espresso conferimento dell’incarico per tali prestazioni da parte del committente, concordandole con il progettista strutturale, anche al fine di programmare le attività d’indagine corrispondenti alle rispettive prestazioni.

Invitiamo, altresì, i colleghi:

- a) se incaricati della redazione della sola relazione geologica, ad esplicitare al progettista strutturale che verranno programmate esclusivamente le attività volte alla ricostruzione del modello geologico (sondaggi, scavi) ed alla definizione delle cosiddette pericolosità geologiche;
- b) in caso contrario, concordando il piano di indagini con il progettista delle strutture, a programmare anche le indagini geofisiche se incaricato della relazione di indagine sismica e le indagini geotecniche (prove di laboratorio, prove penetrometriche, SPT, ecc) se incaricato almeno della relazione preliminare sulle indagini geotecniche; e così via...

Ricordando che in base al comma 2 dell’art.1 dell’Ordinanza n.108 del 10 ottobre 2020 il contributo pubblico è corrisposto direttamente ...OMISSIS...al geologo (che deve essere iscritto nell’apposito Elenco Speciale dei Professionisti), si raccomanda infine a tutti gli iscritti di concordare preventivamente con il progettista (eventualmente con una scrittura privata in attesa della sottoscrizione del contratto vero e proprio ai sensi dell’Ord. 108) le prestazioni “concorrenti” da eseguire, per le quali il geologo deve farsi espressamente incaricare dal committente ed il cui pagamento deve essere corrisposto direttamente al c.c. dedicato del geologo.

Per quanto già espletato, in caso di disaccordo con il progettista, è possibile diffidare quest’ultimo ad utilizzare i dati geotecnici e/o sismici forniti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Geol. Michele Gliaschera



Allegato: Bozza scrittura privata